



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Prot. n. 4213 del 19.01.2024

Ordinanza n.28 del 19 gennaio 2024

Disposizioni per il consumo e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine in occasione dei Festeggiamenti in onore di Sant'Antonio.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 08/01/2024 è stato approvato il programma per l'organizzazione e lo svolgimento dei Festeggiamenti in onore di Sant'Antonio da tenersi nei giorni 07/14/16/17/20/21 Gennaio 2024;
- alla suddetta manifestazione è stato riconosciuto lo *status di manifestazioni a carattere culturale*;

PRESO ATTO CHE

- la manifestazione interesserà spazi ed aree pubbliche della città, con iniziative anche di carattere gastronomico;
- che, in particolare, in occasione dei Festeggiamenti in onore di Sant'Antonio è stata organizzata per le giornate del 20 e 21 gennaio 2024 la c.d. "Sagra della polenta" in Piazza Caduti sul Lavoro;

VISTA

- l'Ordinanza Sindacale n.7 del 09/01/2024 avente ad oggetto "*Limitazioni agli orari ed alle modalità di vendita per asporto e per mezzo di distributori automatici nonché di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree pubbliche*" con cui si è dato atto, inoltre, che l'amministrazione si sarebbe riservata di adottare specifici provvedimenti *ad hoc* in caso di manifestazioni e/o eventi pubblici;

CONSIDERATO

- che la suddetta Ordinanza Sindacale n.7/2024 prevede al punto 3) del dispositivo quanto segue: "*il divieto assoluto dalle ore 17:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, di consumare bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione in tutte le aree pubbliche quali strade, piazze, aree verdi, parchi gioco in genere, con esclusione delle aree esterne*

regolarmente autorizzate di pertinenza dei pubblici esercizi (quali dehors, pedane, tavoli e sedie), per il periodo di 30 giorni a decorrere dal 12 Gennaio 2024;

RITENUTO

- che nell'ambito del suddetto evento di carattere gastronomico, ed esclusivamente nelle aree pubbliche interessate dalla stessa, l'amministrazione ritiene di poter consentire il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- che, tuttavia, in tale occasione, la somministrazione di bevande nei contenitori di vetro e lattine potrebbe registrare un notevole incremento e che, pertanto, successivamente al consumo, potrebbe verificarsi l'abbandono degli stessi al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, lesivo del decoro e della sicurezza urbana;
- che è, pertanto, necessario regolamentare tale fenomeno, al fine di porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e il decoro urbano;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n.241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e ss. della medesima legge 7 agosto 1990 n.241;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito in legge n. 48 del 18/04/2017;
- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;
- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. U.0011464 del 19/06/2017 avente ad oggetto: "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di *Safety*";
- la Circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro del 28/07/2017, n. 11001/110 avente ad oggetto: "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

DISPONE

per i motivi innanzi richiamati, in occasione della c.d. "SAGRA DELLA POLENTA" che si svolgerà nelle giornate del 20 e 21 gennaio 2024, esclusivamente nelle aree pubbliche o aperte al pubblico interessate, (Piazza Caduti sul Lavoro), di consentire sino alle ore 23:00 il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in deroga al punto 3) dell'Ordinanza Sindacale n.7 del 09/01/2024 e fatto comunque salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche;

ORDINA

nelle aree pubbliche interessate dalle suddette manifestazioni:

- che la somministrazione possa avvenire unicamente in bicchieri di carta o plastica;
- il divieto assoluto di consumare bevande contenute in recipienti in vetro, anche se già in proprio possesso;

- il divieto assoluto di abbandonare bottiglie, bicchieri di vetro, lattine o comunque contenitori che potrebbero essere impropriamente utilizzati;

AVVERTE

che le responsabilità per eventuali inadempienze saranno sanzionate nella misura tra i 25,00 e 500,00 euro, e che saranno imputate in solido a chi risulterà trasgredire a quanto disposto nel presente atto;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, sia resa pubblica mediante l'albo pretorio comunale ed il sito internet istituzionale del Comune di Velletri, con valore di notifica e consegnata agli organizzatori delle manifestazioni ed al Responsabile della Sicurezza;

- che la presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti Enti/Uffici:

- al Commissariato di P.S. di Velletri - alla Prefettura di Roma;
- al Comando Compagnia C.C. Stazione di Velletri;
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Velletri;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Velletri;
- all'Ufficio Sport e Turismo del Comune di Velletri;
- all'Ufficio Messaggi notificatori del Comune di Velletri per la pubblicazione all'albo pretorio;
- all'Ufficio CED del Comune di Velletri per la pubblicazione sul sito istituzionale;
- al Responsabile Area Sicurezza.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Restano ferme le disposizioni contenute nella precedente Ordinanza Sindacale n.7/2024 per quanto non disciplinato dal presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971.

Il Sindaco

avv. Ascanio Cascella

Firmato digitalmente da

Ascanio Cascella

CN = Ascanio Cascella
C = IT

